REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Tecnico

Oggetto: **Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo alla redazione dei piani forestali particolareggiati del demanio forestale amministrato dall'ente foreste della sardegna.**

Quesito N.1 Cosa si intende esattamente per fatturato specifico (pagina 14 del disciplinare di gara, punto c del cap. 11) e che relazione ha il fatturato specifico con i lavori analoghi del punto d dello stesso capitolo?

Risposta N.1 L'art. 41, lett. c), del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) impone che, per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti, l'Amministrazione appaltante richieda una dichiarazione concernente sia il fatturato globale dell'impresa, sia l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; tale norma, pertanto, obbliga le Amministrazioni appaltanti a parametrare la capacità economica e finanziaria sul fatturato specifico, riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara, e non limitato al fatturato globale; sarebbe pertanto illegittima la clausola di un bando di gara che, in violazione dell'art 41, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, richiedesse la prova del solo fatturato globale, omettendo quello specifico riferito ai servizi oggetto della gara. (Tar Piemonte, sez I, 10 ottobre 2008, n. 2568).
L'art. 42 lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede che per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale l'Amministrazione possa richiedere la presentazione dell'elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi 3 anni. Il riferimento ai servizi analoghi risponde all'esigenza che l'offerente sia in possesso di requisiti tecnici correlati alla specifica professionalità e qualificazione del concorrente (competenza), alla funzionalità della sua attività (efficienza), alla maggior perizia derivante dallo svolgimento dell'attività da un certo tempo (esperienza) e dalla natura dei risultati riportati in passato (affidabilità). Il disciplinare di gara richiedendo il requisito tecnico di cui alla lettera d, pag. 14, risponde all'obiettivo di far partecipare alla gara soggetti che siano in possesso dell'esperienza e della competenza necessaria per gestire le complessità tecniche derivanti dalla gara in oggetto.(parere autorità di Vigilanza n. 58 del 7.05.2009)
In conclusione quindi il riferimento ai servizi analoghi risponde alla duplice finalità di accertare sia la capacità economica e finanziaria(fatturato specifico) che quella tecnica in conformità al dettato normativo.

***

Quesito N.2 Con riferimento al Parere n. 37 del 11/03/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici chiediamo quale documento presentare al posto dell'iscrizione alla Camera di Commercio. Può andar bene lo statuto dell'associazione professionale?

Direzione Generale
Servizio Tecnico

Risposta N.2 Per chiarire il quesito in questione occorre richiamare le nozioni di operatore economico riportato al punto 22 dell'art. 3 del D.lgs. 163/06. Il termine in esame deve ritenersi impiegato ai soli fini descrittivi come nell'art. 1, punto 8 della direttiva 2004/18/CE ai sensi del quale: " I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo". La definizione deve essere messa in correlazione con l'art. 34 del codice relativo ai soggetti ammessi alle gare. L'orientamento prevalente afferma che l'elencazione di cui all'art. 34 non deve considerarsi tassativa e che pertanto non siano ammissibili disposizioni che impediscano ad operatori economici di presentare offerte soltanto per il fatto che tali offerenti non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche. Il legislatore comunitario non ha quindi inteso restringere la nozione di " operatore economico che offre servizi sul mercato" unicamente agli operatori che siano dotati di un'organizzazione d'impresa, né introdurre condizioni particolari atte a porre una limitazione a monte dell'accesso alle procedure di gara in base alla forma giuridica e all'organizzazione interna degli operatori economici(Corte di Giustizia CE, Sez IV-sentenza 23 dicembre 2009). La mancanza di iscrizione al registro delle imprese non comporta pertanto l'esclusione dalla gara potendo pertanto allegare lo statuto dell'associazione professionale(Tar veneto sez I, 881/09)

***

Quesito N.3 Nel modello "Allegato B" di autocertificazione, nella prima pagina, subito dopo l'inserimento dei dati del legale rappresentante, è indicata la seguente frase: "al fine di partecipare alla procedura di gara, lotto n. ……..consapevole..ecc.". Tale indicazione al lotto non sembra essere pertinente poiché l'oggetto del bando non risulta essere suddiviso in lotti.

Risposta N.3 L'Amministrazione utilizza dei modelli standard per la compilazione delle autocertificazioni. In questo caso, non essendo la gara suddivisa in lotti, la dicitura "lotto n. ____" deve essere ignorata.

***

Quesito N.4 Nel modello "Allegato B" di autocertificazione, al punto 24 primo capoverso, viene richiesto di indicare la Capacità Economico finanziaria costituita dal Fatturato globale d'impresa riferito ai tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara; per tale requisito è predisposta una griglia con l'indicazione del Destinatario…… data…….. e importo……. Si

chiede se tale requisito può essere indicato in modo cumulativo, indicando solo l'importo complessivo di fatturato riferito a ciascun anno.

Risposta N.4 L'Amministrazione ritiene che per valutare il requisito relativo alla Capacità economico e finanziaria sia necessaria l'esplicitazione delle singole fatturazioni dei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, pertanto la griglia deve essere compilata per esteso.

***

Quesito N.5 Si richiede se il modello "Allegato B1" relativo alla proposta struttura operativa – dichiarazione d'impegno componenti, in caso di costituendo R.T.I., debba essere unico, compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, sia mandatari che mandanti, oltre ai singoli tecnici componenti la struttura operativa.

Risposta N.5 Il modello "Allegato B1" deve essere unico, compilato e sottoscritto sia dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, mandatari e mandanti, sia dai singoli tecnici componenti la struttura operativa.

***

Quesito N.6 Il Capitolato di gara, per la dimostrazione della Capacità economica e finanziaria (Art. 11 punti b e c) richiede un "fatturato globale" e "fatturato specifico" riferiti ai "tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara", chiarendo inequivocabilmente che il periodo di riferimento da considerare è 2006-2008, vista la pubblicazione del bando avvenuta nel dicembre 2009. Si chiede se per la dimostrazione della Capacità tecnica (Art. 11 punto d), per la quale viene richiesto di "aver svolto nell'ultimo quinquennio" il periodo di riferimento da considerarsi sia il periodo tra il 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2008, oppure se il quinquennio di riferimento sia il periodo compreso tra il dicembre 2004 e il dicembre 2009.

Risposta N.6 Il quinquennio di riferimento da considerarsi è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando e quindi è il periodo compreso tra dicembre 2004 e dicembre 2009.

***

Quesito N.7 Il Capitolato di gara (Art. 11, lett. D, pag 14) richiede che l'impresa abbia svolto nell'"ultimo quinquennio almeno n° 3 servizi analoghi all'oggetto di Gara con importo complessivo degli stessi pari al valore del Bando". allo stesso modo coerentemente, nell'All. B, il modello di dichiarazione previsto dal bando di gara indica esplicitamente il quinquennio come periodo di riferimento. Si fa presente pertanto che il "N.B." inserito alla fine della sopra citata lettera d (Art. 11, pag 15), che cita "il triennio" quale periodo di

riferimento, risulta essere in contraddizione con quanto indicato sopra. Si chiede la conferma di quanto indicato all'art. 11 lettera d. prima riga, ossia "ultimo quinquennio".

Risposta N.7 Si conferma che il periodo di riferimento da considerarsi è il quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando e quindi è il periodo compreso tra dicembre 2004 e dicembre 2009.

***

Quesito N.8 Il Capitolato di Gara (Art. 11, lett. f, pag 15) specifica che i Professionisti (n. 12) da adibire a Responsabili di Complesso Forestale devono appartenere all'organico della Società in qualità di Soci e/o Dipendenti da almeno 6 mesi. Alla lettera d del punto 3 dell'art. 6 del Capitolato di Gara (pag. 7), che tratta delle squadre di rilevamento, è richiesta l'individuazione delle esperienze professionali di ciascun responsabile di complesso forestale dipendente e/o collaboratore (con lettera di impegno vincolante ad una sola Società). Nel rispetto di quest'ultima indicazione sembrerebbe possibile che il responsabile di complesso possa essere anche solo collaboratore, in contraddizione rispetto a quanto sopra. Si chiede conferma di quanto specificato all'art. 11, lett. F. pag 15.

Risposta N.8 Per quanto riguarda i professionisti da adibire a Responsabili di Complesso Forestale si conferma il criterio indicato all'art. 11 (soci e/o dipendenti da almeno 6 mesi). Relativamente ai componenti delle squadre di rilevamento potranno essere sia dipendenti sia collaboratori e in quest'ultimo caso dovranno presentare lettera d'impegno vincolante ad una sola società per il presente bando.

***

Quesito N.9 La frase inserita nel Capitolato di Gara quale terza riga di pag. 16 "Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta.." risulta incompleta. Si richiede di articolare per intero la frase che introduce e chiarisce i contenuti del testo che segue.

Risposta N.9 La frase inserita nel Capitolato di Gara quale terza riga di pag. 16 è da intendersi così articolata: "Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: "

***

Quesito N.10 Nel Capitolato di gara, art. 8 – Criteri di valutazione, lettera b1, per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo (dove il punteggio massimo previsto è di 20 punti) viene indicata la seguente formula:

$Pi = (Pmax \times Oi) / Omigl$

dove:
Pi è il punteggio attribuito,
Pmax è il punteggio massimo attribuibile pari a 20,
Omigl è l'importo migliore offerto fra le ditte partecipanti
Oi è l'importo offerto dal soggetto considerato
Si rileva che l'applicazione pratica della formula indicata, porta all'attribuzione di un punteggio superiore a 20, causato presumibilmente dall'inversione dei coefficienti Oi e Omigl.

Risposta N.10 Come indicato all'art. 6 "Termini e modalità di ricezione delle offerte", punto 4, il valore economico complessivo (al netto dell'IVA) offerto per la realizzazione del servizio deve essere rappresentato come percentuale di ribasso da applicarsi alla base d'asta stabilita. Nella formula sopra indicata, per un corretto utilizzo, dovranno essere quindi inseriti i valori in termini di percentuale di ribasso.

***

Quesito N. 11 Nel Disciplinare di Gara (pag. 15) all'***art. 11 paragrafo "Capacità Tecnica" Punto e)*** si richiede che il Concorrente debba "*avere a disposizione un gruppo tecnico composto da dipendenti e/o* ***collaboratori*** *(con lettera di impegno vincolante ad un solo soggetto partecipante al presente bando)"*.

Per collaboratori si intendono anche **liberi professionisti** (con lettera di impegno vincolante ad un solo concorrente), che, in caso di aggiudicazione, potranno essere inquadrati con contratti di **collaborazione professionale**?

Risposta N. 11 La risposta è affermativa.. Per collaboratori si intendono anche liberi professionisti, che in caso di aggiudicazione potranno essere inquadrati con contratti di collaborazione professionale.

***

Quesito N. 12 I dipendenti indicati all'***art. 11 Capacità Tecnica Punto e)*** come esperti senior, possono essere indicati anche tra i responsabili per i complessi forestali -***Paragrafo 11 Capacità Tecnica Punto f)***?

Risposta N. 12 La capacità tecnica di cui alle lettere e) ed f) è volutamente disgiunta poiché risponde all'esigenza di avere sia gli esperi senior che i laureati forestali. La struttura operativa dell'offerente dovrà numericamente corrispondere alla somma tra le professionalità di cui al punto e) e quelle di cui al punto f). Il modello B1 è la riprova di quanto su indicato laddove

indica separatamente i due differenti profili. In conclusione gli esperti senior non possono essere indicati anche quali responsabili per i complessi forestali.

***

Quesito N. 13 In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzi occasionali o GEIE l'art. 11 del disciplinare di gara richiede che i requisiti indicati ai punti b) e c) ed e) dello stesso siano posseduti dalla Capogruppo in misura non inferiore al 60%, e da ognuna delle imprese mandanti in misura non inferiore al 20%. Tale criterio di ripartizione del possesso dei requisiti è da riferirsi anche al requisito di cui al punto f) a norma del quale *"il Concorrente deve attestare la presenza in organico come soci e/o dipendenti da almeno 6 mesi, di almeno 12 laureati forestali, iscritti al relativo Albo professionale da adibire a responsabile per ciascun complesso forestale"*?

Risposta N° 13 La risposta è negativa. Come emerge dalla lettera del disciplinare la presenza in organico come soci e/o dipendenti da almeno 6 mesi, di almeno 12 laureati forestali, iscritti al relativo Albo professionale da adibire a responsabile per ciascun complesso forestale è un requisito complessivo dell'intero raggruppamento concorrente.

***

Quesito N. 14 All'art. 11, pag. 15 (ultimo comma dopo punto f.), si dice che: "In caso di Raggruppamento Temporanoe o di Consorzi……la Capogruppo, per quanto richiesto ai punti b) e c) ed e) del presente Capitolato Tecnico, deve possedere i requisiti richiesti in misura non inferiore al 60%, mentre ognuna delle imprese mandanti dovrà possedere tali requisiti in misura non inferiore al 20%. Per quanto richiesto al punto a) le referenze devono essere prodotti da tutti i Componenti. Per quanto richiesto al punto d) il requisito è complessivo dell'intero raggruppamento. In ogni caso ciascun concorrente dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/06". E' sufficiente che l'impresa mandante indichi come requisiti minimi non inferiori al 20% n.1 tecnico senior di cui al punto e) art. 11 (dipendente e/o collaboratore) e il 20% risulterebbe rispettivamente pari a 1,2 unità (su 6 senior)?

Risposta N°14 La risposta è affermativa. La norma del disciplinare risponde allo scopo di garantire il proporzionale possesso dei requisiti da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Il requisito è correttamente soddisfatto attraverso l'approssimazione proposta, purchè il suo possesso sia in ogni caso garantito nel complesso.

***

Direzione Generale
Servizio Tecnico

Quesito N° 15 A norma dell'art. 11 del disciplinare di gara in caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. Il termine offerta si riferisce alla sola offerta economica?

Risposta N°15 l'art. 11 del disciplinare riproduce quanto previsto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006 a norma del quale si richiede espressamente la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento o consorzio costituendo. In tal caso difatti il futuro mandatario non essendo dotato di alcun potere di rappresentanza né legale né negoziale nei confronti dei futuri mandanti, non è in grado di manifestare validamente per essi la volontà contrattuale di concludere l'accordo in caso di aggiudicazione. La sottoscrizione da parte delle singole imprese che faranno parte del RTI costituendo è quindi l'unica modalità di valida assunzione dell'impegno contrattuale nei confronti dell'amministrazione da parte delle stesse.

Il termine "offerta" di cui all'art. 37 comma 8 D.Lgs. 163 del 2006, così come riprodotto dall'art 11 del disciplinare, non può quindi essere riferito alla sola offerta economica ma deve essere ricondotto all'intera offerta contrattuale comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale avente contenuto sia tecnico che economico.

Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi essere sottoscritto da ogni singola impresa partecipante e prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:

- l'offerta tecnica, dovrà essere presentata in apposita busta chiusa recante la dicitura "Busta B contenente offerta tecnica" , così come previsto dall'art. 6 punto 3) del disciplinare;
- l'allegato B1 debitamente compilato e sottoscritto da tutte le imprese partecipanti dovrà essere inserito nella **"**Busta A contenente documentazione di gara";
- l'offerta economica redatta attraverso utilizzo o riproduzione dell'apposito allegato C dovrà essere presentata in apposita busta chiusa recante la dicitura "Busta C contenente offerta economica" , così come previsto dall'art. 6 punto 4) del disciplinare.

***

Quesito N° 16 Ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara l'offerta congiunta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della

documentazione di gara. Con quali modalità devono essere prodotte tali dichiarazioni?

Risposta N° 16 Le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese devono essere indicate in sede di compilazione del modulo di autocertificazione (Allegato B) predisposto dall'amministrazione (a pag. 2 si richiede specificamente: "INDICARE OLTRE AI DATI IDENTIFICATIVI DELLE IMPRESE COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO, LE PARTI DI CONTRATTO CHE LE STESSE DOVRANNO SVOLGERE"), tale documento, come previsto dall'art. 6 punto 2 del disciplinare e ribadito all'art. 11 dello stesso dovrà essere inserito nella "Busta A contente documentazione di gara".
L'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente potrà essere contenuto in apposita dichiarazione redatta e singolarmente sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Anche tale dichiarazione dovrà essere inserita nella "Busta A contente documentazione di gara" (artt. 6 e 11 del disciplinare).

***

Quesito N° 17 L'art. 11 pag. 16 al punto A richiede ai raggruppamenti temporanei la presentazione di "dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ex art. 38 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario(capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del codice". La scrittura privata e il mandato collettivo possono essere prodotti mediante autocertificazione?

Risposta N° 17 Si precisa preliminarmente che la produzione del mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata (art. 34 commi 14 e 15 D.Lgs. 163 del 2006) è adempimento previsto per il solo caso di partecipazione di **raggruppamenti temporanei costituiti** precedentemente alla gara.
I **raggruppamenti non ancora costituiti** possono invece validamente partecipare presentando in sede di offerta una dichiarazione di impegno, dagli stessi sottoscritta, che in caso di aggiudicazione conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato già in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In caso di partecipazione di RTI costituito in data antecedente alla presentazione dell'offerta l'avvenuto conferimento, del mandato alla capogruppo, mediante scrittura privata autenticata, potrà essere attestato dal legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo)

attraverso la presentazione di una dichiarazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero, ex art. 38 D.P.R. 445/2000, sottoscritta e corredata di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

***

Quesito n° 18 L'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 163 del 2006 prevede che: "le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara…". Nel bando di gara nella busta C è previsto l'inserimento della sola offerta economica senza i relativi giustificativi (art. 6 punto 4 del disciplinare di gara). Nella formulazione dell'offerta occorre attenersi al disciplinare di gara o al dettato legislativo?

Risposta n° 18 Il comma 5 dell'art. 86 del D. Lgs. 163 del 2006 è stato abrogato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, l'art. 6 punto 4 del disciplinare di gara è conforme al dettato legislativo **attualmente vigente.**

***

Quesito N.19 Si chiede se risulta necessario in sede di redazione dei piani forestali procedere anche ad una verifica catastale della proprietà dei singoli complessi da pianificare o se in alternativa il Committente provvederà a fornire un elenco validato di particelle catastali di proprietà e i relativi riferimenti vettoriali su supporto informatizzato.

Risposta N.19 Come indicato nell'art. 4 del Disciplinare di gara, tra gli elaborati cartografici deve essere prodotta la carta catastale. Tale elaborazione dovrà prevedere la verifica e l'aggiornamento dei dati catastali in possesso dell'Amministrazione, iscritti nel registro dei beni immobili, risalenti al 2004. Si precisa inoltre che al momento l'Amministrazione non è in possesso dei riferimenti vettoriali su supporto informatizzato.

Direzione Generale
Servizio Tecnico

Quesito N° 20 In caso di partecipazione di RTI Costituendo deve essere presentato un modello GAP per ciascuna delle società facenti parte del costituendo Raggruppamento?

Risposta N° 20 La risposta è affermativa. Si richiama in proposito quanto espressamente previsto dall'art. 6 del disciplinare ai sensi del quale le imprese partecipanti sono tenute a presentare: *"Modello GAP debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante, esclusivamente per la parte relativa a "imprese partecipanti", reperibile nel sito internet http://www.prefettura.it/index.php?f=Spages&nodo=13010. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione."*

***

Quesito N° 21 Nel disciplinare viene richiesto di compilare esclusivamente la parte relativa a imprese partecipanti. Si intende quindi che lo spazio iniziale "Ente Appaltante" e "Appalto" rimangano vuoti?

Risposta N° 21 La risposta è affermativa.

***

Quesito N° 22 Il punto 4 dell'Allegato B – Modello di autocertificazione richiede l'indicazione del codice attività relativo all'iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. In caso di iscrizione per più codici lavoro è necessario indicarli tutti o è sufficiente indicare il codice principale?

Risposta N° 22 In caso di iscrizione per più codici di attività è opportuna la puntuale e chiara indicazione degli stessi.

***

Quesito N° 23 Il punto 4 dell'Allegato B – Modello di autocertificazione richiede l'indicazione, in caso di appalto di servizi, l'indicazione del numero di dipendenti addetti al servizio. Occorre indicare il numero complessivo dei dipendenti della società o solo quello relativo al numero di dipendenti che saranno destinati al servizio oggetto della gara?

Risposta N° 23 Occorre indicare il numero di dipendenti che saranno destinati al servizio oggetto della gara.

Direzione Generale
Servizio Tecnico

***

Quesito N° 24 Il punto 4 dell'Allegato B – Modello di autocertificazione richiede l'indicazione richiede, in caso di appalto di servizi l'indicazione del numero di dipendenti addetti al servizio. Occorre indicare solo i dipendenti o anche i collaboratori?

Risposta N° 24 L'informazione viene richiesta al fine di consentire alla stazione appaltante di svolgere le opportune verifiche sulla regolarità contributiva del partecipante, occorre pertanto computare tra i dipendenti tutti i soggetti nei confronti dei quali sussistano obblighi contributivi da parte dell'impresa, a prescindere dall'esistenza o meno di un vincolo di subordinazione.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula

fc/m.d./dott.ssa MD/Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti